

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA E FINALE NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI CUI AL PNRR- MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2. LEGGE 160/2019 ART. 29 PICCOLE OPERE - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL’ASILO NIDO COMUNALE DI VIA GUILLESTRE (CUP F48D20000090005 – CIG 9797897861) - FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU.

* * * * *

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra:

il COMUNE DI TORRE PELLICE (di seguito denominato Amministrazione), Cod. Fisc. e Part. IVA 01451120016, ai fini di questo atto rappresentato dal Sindaco nonché Responsabile dell’Ufficio Tecnico, dott. Marco COGNO, domiciliato per la carica in Torre Pellice, Via Repubblica n° 1, ed il soggetto affidatario **Arch, Antonio COSTANTINO**, Part. IVA 02533330011, con studio in Via XX Settembre n° 64 – Torino, a seguito della procedura di affidamento diretto di cui alla determinazione a contrarre n. 58 del 04/05/2023

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e, in particolare, senza pretese di esaustività:

- a) il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e i suoi atti di regolamentazione;
- b) gli articoli da 24 a 43 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- c) il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. con i relativi allegati;
- d) la L.108/2021 di conversione del D.L.77/2021 recante “ Governance del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure ”.
- e) Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori del Mef del 11.08.2022.

In caso di modifica, integrazione, novella o abrogazione normativa, le norme richiamate nel presente Contratto verranno automaticamente e di conseguenza aggiornate, senza che per tale motivo l’Operatore economico possa opporsi o pretendere ulteriori modifiche contrattuali o compensi.

Art. 2 - OGGETTO E MODALITÀ DELL’INCARICO

L’Amministrazione affida al soggetto aggiudicatario, che accetta senza riserva alcuna, l’incarico di svolgere, ai sensi e con le modalità di cui agli artt.24, commi 1 lett. d),5 e 7 ed all’articolo 101, commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i lavori in oggetto, l’esecuzione dei servizi di ingegneria ed architettura, in particolare:

- **Collaudo statico** in corso d’opera e finale inerenti i lavori di adeguamento sismico dell’edificio sito in Via Guillestre destinato ad Asilo Nido Comunale.

Art. 3 - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

Resta inteso che, qualora l’Aggiudicatario abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per il Comune che in ogni caso si riserva la facoltà di accettarle.

La documentazione, relativa e conseguente i suddetti compiti, dovrà essere consegnata formalmente al Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 4 - NORME PARTICOLARI PER L’INCARICO

In ossequio al principio generale della personalità della prestazione professionale, l’aggiudicatario dovrà eseguire personalmente l’incarico affidatogli e non potrà avvalersi dell’istituto del subappalto se non nei limiti e con le modalità di cui all’art. 31, comma 8 D.Lgs.50/2016 e s.m.i. E’ vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del contratto de quo.

L’Aggiudicatario, nell’espletamento dell’incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, sempre nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione all’Amministrazione, ferma restando la propria responsabilità nei confronti della stessa. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Contratto Specifico. L’Amministrazione rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra l’Aggiudicatario e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni il medesimo Aggiudicatario intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

L'aggiudicatario dovrà pertanto attenersi alla normativa vigente in materia di sicurezza, ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

La redazione dei documenti dovrà essere conforme ai disposti della legge, nonché rispettare quanto enunciato nei precedenti art. 2 e 3 del presente contratto.

Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "*Do No Significant Harm*" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.

- **Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "*Do No Significant Harm*" (DNSH)**

- L' Aggiudicatario, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "*Do No Significant Harm*" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico. Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 12 del presente Contratto.

- **Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità**

- Nel caso in cui l' Aggiudicatario occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l' Aggiudicatario stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la "*relazione di genere*" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "*relazione di genere*" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Aggiudicatario stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 12 e/o la risoluzione del Contratto di cui al successivo articolo 12.

- Nel caso in cui l' Aggiudicatario occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l' Aggiudicatario stesso è obbligato a consegnare all'Amministrazione entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la documentazione di cui all'articolo 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "*relazione di genere*" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 12 e/o la risoluzione del presente Contratto di cui al successivo articolo 12.

- L' Aggiudicatario, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Aggiudicatario, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), sia all'occupazione femminile. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 12 e/o la risoluzione del Contratto di cui al successivo articolo 12.

- **Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile**

- L' Aggiudicatario è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dalla Stazione Appaltante conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto

disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

- **Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone**

- L' Aggiudicatario è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente.

- **Obbligo specifico del PNRR al rispetto di quanto previsto in materia di disabilità**

L'aggiudicatario è tenuto a rispettare i principi previsti dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9/02/2022 pubblicata in G.U. n°74 del 29/03/2022 – Serie generale - per quel che concerne le riforme e misure in materia di disabilità, in attuazione della legge 227/2021

Art.5- TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto dell'appalto dovranno essere espletate tassativamente entro il termine massimo di giorni 90 naturali e consecutivi decorrenti dal formale invito a procedere da parte del RUP;

Nel caso di mancato rispetto dei termini sopraindicati, per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione del servizio, così come previsto dall'art.50, co 4 L.108/2021 ed ai sensi dell'art. 113 bis Codice, saranno applicate le penali previste all'art.12 del presente Contratto.

Art. 6 – CORRISPETTIVO PROFESSIONALE E LIQUIDAZIONE

Il corrispettivo per l'attività professionale è calcolato ai sensi dell'articolo 24, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. 17/06/2016, ed ammonta ad **Euro 2.039,51** al lordo delle ritenute di legge, oltre contributi previdenziali ed IVA, se dovuti.

L'Aggiudicatario accetta pertanto l'importo complessivo calcolato come da preventivo di parcella allegato al disciplinare di gara, quale definitivo e non suscettibile di incrementi o decrementi, fatte salve eventuali esigenze motivatamente ritenute adeguate dal Responsabile Unico del Procedimento.

L'anticipazione è dovuta ai sensi dell'art. 35, comma 18 Codice, previa presentazione di idonea polizza fidejussoria da presentarsi conformemente a quanto previsto dalle schede tecniche del D.M. 16/09/2022 n. 193.

Il corrispettivo dovuto al netto dell'anticipazione eventualmente erogata, sarà pagato in un'unica soluzione al termine dell'incarico.

L'aggiudicatario sarà tenuto, per il corrispettivo dovuto, a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione, alla fatturazione elettronica sul portale SDI, come previsto dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e articolo 184, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013, da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni, previa verifica della regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, mentre non saranno in ogni caso dovuti al eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI.

In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione potrà sospendere i pagamenti di cui sopra sino a quando l'Aggiudicatario non si sarà posto in regola con gli obblighi contestati.

Art. 7 OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Stazione Appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comporteranno applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della legge sopraccitata, nonché la risoluzione del contratto.

Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara (**CIG 9797897861**) attribuito dall'ANAC e il codice (**CUP F48D200009005**), Codice Unico di Progetto relativo all'investimento pubblico.

L'aggiudicatario si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino – della notizia di inadempimenti di proprie controparti circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 8 - ONERI ACCESSORI

Saranno rimborsati all'aggiudicatario i contributi, le imposte e tasse a carico dell'Amministrazione, quali contributi previdenziali ed I.V.A. se dovuti ex lege.

Art. 9 - NORME GENERALI, PROPRIETA' E TRATTAMENTO DEI DATI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi di settore, in particolare al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui l'aggiudicatario venisse a conoscenza. Le attività affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in materia di tutela del diritto d'autore, garantendo l'originalità degli elaborati prodotti ed il rispetto di norme e regolamenti per l'uso o la diffusione delle opere protette. I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell'espletamento delle attività saranno di esclusiva proprietà della Stazione Appaltante. Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente contratto l'aggiudicatario si assume la responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale dello stesso. La Stazione Appaltante potrà inoltre liberamente disporre degli elaborati di progetto senza che l'aggiudicatario possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.

Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

L'Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'incarico conferito all'aggiudicatario e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D.lgs. 30/06/2003 nr. 196, esclusivamente nell'ambito dell'incarico sopra citato regolato dal presente contratto.

Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto indicato dall'articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., con l'onere di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

Art. 10 - RECESSO

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, in qualsiasi momento. In tal caso, all'aggiudicatario sarà corrisposto unicamente il compenso relativo alla parte di prestazione al momento eseguita, oltre il mancato guadagno pari al decimo della prestazione non ancora eseguita, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del contratto e l'ammontare della prestazione eseguita.

Il recesso dell'aggiudicatario potrà avvenire invece solo per giusta causa ai sensi dell'articolo 2237 del Codice Civile.

Art. 11 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Aggiudicatario assunti in forza del presente Contratto, l'Amministrazione applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari allo 0,6‰ per mille dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, comma 4, della L.108/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- nell'avvio dell'esecuzione del Contratto, rispetto alla data fissata dal RUP;
- nell'avvio dell'esecuzione del Contratto per cause imputabili all' Aggiudicatario che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dal RUP;
- nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie, rispetto alle date fissate dal RUP;
- nella ripresa dell'esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal RUP;
- nel rispetto dei termini imposti dal RUP per il ripristino dell'esecuzione del Contratto relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione.

Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell'Aggiudicatario agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti ai precedenti articoli 4 ed art.5.

Nel caso di inadempimento della prestazione con le modalità ivi stabilite, l'Amministrazione si riserva la possibilità di procedere, ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile, alla risoluzione del contratto con addebito del danno, previa formale diffida ad adempiere ex articolo 1454 del Codice Civile.

Nel caso invece del raggiungimento del 20% della penale di cui al precedente comma 1 per quanto previsto all'art. 4 e all'art.5 del presente contratto o del mancato rispetto di quanto espressamente previsto al precedente art. 3, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Inoltre, la risoluzione opererà di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., e articolo 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013.

L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui sopra, resterà conseguentemente libera da ogni impegno verso l'aggiudicatario inadempiente, il quale con il presente contratto rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese, consapevole che resteranno comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato rispetto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno cagionato.

Art. 12 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del Responsabile Unico del Procedimento nominato dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata fatta richiesta. Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario, e sarà competente il Foro di Pinerolo. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 13 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE TASSE

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di bollo, atto e registro, imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, salvo diversa espressa disposizione. Le spese di bollo dei verbali si intendono incluse forfetariamente alla voce rimborso spese nel preventivo di parcella allegato.

Sono altresì a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione delle attività oggetto del presente contratto, così come restano inoltre a suo carico le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sulle prestazioni oggetto dell'Appalto.

Ai fini fiscali si da atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette all'IVA per cui si chiede che l'Imposta di Registro sia applicata, in caso d'uso, in misura fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.

Le parti danno atto che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo mediante marca contrassegno, è stato pagato il corrispettivo di euro 32,00, come risulta dal documento analogico scansionato sottoscritto dalle parti e allegato al presente contratto sotto la lettera "A".

Torre Pellice, lì 15/05/2023

L'aggiudicatario

Il Responsabile Ufficio Tecnico

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'aggiudicatario dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti della presente convenzione: Art. 1(Premesse ed Allegati), Art. 3 (direttive e prescrizioni), Art. 4 (norme particolari per l'incarico), Art. 5 (Termini per l'esecuzione delle prestazioni), Art. 6 (corrispettivo professionale e liquidazione), Art. 10 (recesso), Art. 11 (Penali e risoluzione del contratto), Art. 12 (controversie e foro competente), Art. 13 (spese contrattuali, imposte e tasse).

Torre Pellice, lì 15/05/2023

L'aggiudicatario

Il Responsabile Ufficio Tecnico

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

.....

.....